



## ALLEGATO C)

### INDENNITA' E SPESE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

#### SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda;
- dalla parte invitata al momento della sua adesione.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+ IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00	€ 75,00 (+ IVA)
Oltre € 50.000,00 e indeterminato	€ 110,00 (+ IVA)

Le spese di avvio sono ridotte di 1/5 per le mediazioni obbligatorie (art.28, comma 8, del D.M. n.150/2023)

#### INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO

(Art.28, comma 5, del D.M. n.150/2023)

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 e per liti di valore indeterminabile basso	€ 60,00 (+ IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio	€ 120,00 (+ IVA)
Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile altro	€ 170,00 (+ IVA)

Le indennità di primo incontro sono ridotte di 1/5 per le mediazioni obbligatorie (art.28, comma 8, del D.M.n.150/2023)

#### SPESE DI MEDIAZIONE

(art. 30 del D.M. n.150/2023)

#### Tabella delle spese di mediazione per le procedure facoltative

Valore della lite						Spesa per ciascuna parte		
-	fino a € 1.000,00					€	120,00	(+IVA)
-	da €	1.001,00	a €	5.000,00		€	225,00	(+IVA)
-	da €	5.001,00	a €	10.000,00		€	365,00	(+IVA)
-	da €	10.001,00	a €	25.000,00		€	580,00	(+IVA)
-	da €	25.001,00	a €	50.000,00		€	960,00	(+IVA)
-	da €	50.001,00	a €	150.000,00		€	1.350,00	(+IVA)
-	da €	150.001,00	a €	250.000,00		€	2.000,00	(+IVA)
-	da €	250.001,00	a €	500.000,00		€	3.200,00	(+IVA)
-	da €	500.001,00	a €	1.500.000,00		€	4.250,00	(+IVA)
-	da €	1.500.001,00	a €	2.500.000,00		€	5.550,00	(+IVA)
-	da €	2.500.001,00	a €	5.000.000,00		€	8.250,00	(+IVA)

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,25%

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00.



### Tabella delle spese di mediazione per le procedure obbligatorie

Valore della lite						Spesa per ciascuna parte			
-	fino a € 1.000,00					€	96,00	(+IVA)	
-	da	€	1.001,00	a	€	5.000,00	€	180,00	(+IVA)
-	da	€	5.001,00	a	€	10.000,00	€	292,00	(+IVA)
-	da	€	10.001,00	a	€	25.000,00	€	464,00	(+IVA)
-	da	€	25.001,00	a	€	50.000,00	€	768,00	(+IVA)
-	da	€	50.001,00	a	€	150.000,00	€	1.200,00	(+IVA)
-	da	€	150.001,00	a	€	250.000,00	€	1.600,00	(+IVA)
-	da	€	250.001,00	a	€	500.000,00	€	2.560,00	(+IVA)
-	da	€	500.001,00	a	€	1.500.000,00	€	3.900,00	(+IVA)
-	da	€	1.500.001,00	a	€	2.500.000,00	€	4.600,00	(+IVA)
-	da	€	2.500.001,00	a	€	5.000.000,00	€	6.600,00	(+IVA)

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00.

In caso di conciliazione al primo incontro sono dovute le spese di mediazione, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro, con applicazione di una maggiorazione del 10%

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo sono dovute le spese di mediazione, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro, con applicazione di una maggiorazione del 25%

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le spese di mediazione, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazioni in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

**(NB) Sono altresì dovute all'Organismo le spese relative agli esborsi effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti (con modalità diverse dalla PEC o dalla raccomandata a/r), per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art.16, comma 4.**